

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 226/24/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente, esercente un'attività autonoma di commercialista, chiede la nullità della cartella impugnata esponendo.

- l'inesistenza giuridica della cartella opposta in quanto notificata a mezzo del servizio postale
- l'assenza di firma del legale rappresentante dell'agente della riscossione sulla cartella impugnata
- l'omessa compilazione della relata di notifica in violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73, nonché dell'art. 1 della Legge n. 890/82

Specifica di non aver provveduto al versamento del saldo dell'imposta IRAP per fanno 2007 in quanto ha ritenuto di esserne esente per l'insussistenza dell'elemento di organizzazione in capo all'attività esercitata.

Come posto in dichiarazione al quadro RE del mod. Unico rileva di aver svolto l'attività professionale senza l'impiego dipendenti/collaboratori e con limitati beni strumentali, sostenendo costi relativi a consumi per utenze e carburanti, spese minime necessarie per l'esercizio della professione tra cui l'assicurazione personale, la quota d'iscrizione l'albo professionale, alcune spese alberghiere, spese per diritti camerali e spese per utilizzo software monoutenza.

In data 27.05.2011 Equitalia Esatri deposita contraddeduzioni con le quali espone la propria estraneità alle contestazioni avversarie sostenendo il difetto di legittimazione passiva in merito a quanto di competenza dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate non risulta costituita in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che le pregiudiziali inerenti la modalità di notifica della cartella non sono accoglibile in quanto la notifica, da parte di Equitalia Esatri, è avvenuta nel rispetto della normativa vigente.

Nel merito il ricorso è fondato e da accogliere.

La Commissione osserva che con la sentenza n. 156 del 21.05.2001, la Corte Costituzionale ha respinto i dubbi che, sotto più profili, erano stati sollevati sulla legittimità dell'IRAP.

In particolare con riguardo ai redditi di lavoro autonomo, è stata riconosciuta la conformità del tributo ai principi di capacità contributiva e di uguaglianza, pur attraverso una lettura delle norme del D.Lgs. n. 446/97 che ha consentito di individuare, nell'ambito di quella generale categoria, aree di reddito non imponibili.

L'IRAP, ha premesso la Corte, non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale. E tuttavia, ha aggiunto, non può negarsi che il requisito della "autonoma organizzazione" può mancare in talune forme di attività professionali, relativamente alle quali è possibile ipotizzare una "assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui" e, di conseguenza, l'insussistenza del presupposto stesso dell'imposta. In linea generale, dunque, l'elemento dell'organizzazione, del quale scaturisce il valore aggiunto tassabile, non è incompatibile

con l'attività di lavoro autonomo, così come, per converso, può ben ipotizzarsi un'attività professionale svolta in forma non organizzata.

Discende da ciò che non v'è ingiustificata equiparazione tra redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo tutte le volte in cui quest'ultimo si svolge con le modalità organizzative che, ha rilevato la Corte, costituiscono ineliminabile connotato dell'attività di impresa ("mentre elemento organizzativo è connotato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitudine, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitale o di lavoro altrui").

In mancanza di specifiche disposizioni normative, si è concluso, l'accertamento sulla presenza o sull'assenza del requisito organizzativo costituirà questione di fatto che il giudice dovrà risolvere di volta in volta. Non per dubbio che tale giudizio di merito dovrà essere compiuto sulla base delle allegazioni e degli elementi di prova che offrirà lo stesso ricorrente, sul quale, infatti, in forza del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., incombe l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa.

Nel caso in esame, sulla scorta della documentazione prodotta può ritenersi provato che il ricorrente ha svolto nell'anno 2007 la sua attività di lavoro autonomo di commercialista in assenza di organizzazione di capitali e/o di lavoro altrui, esclusivamente avvalendosi delle sue capacità professionali e sostenendo spese strettamente inerenti la professione esercitata.

Nel delibe Unico presentato per l'anno 2007 il ricorrente non ha detratto dai compensi dichiarati costi per prestazioni di lavoro dipendente, per collaborazioni e per compensi corrisposti a terzi: ricorrono, dunque, tutti i presupposti per ritenere che il reddito di lavoro autonomo prodotto dal ricorrente nell'annualità in esame non è assoggettabile ad imposizione IRAP.

La natura della questione giustifica la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate